

**TAVOLO AZIENDALE TRATTATIVE SINDACALI
DIREZIONE AZIENDALE / OO.SS Comparto / RSU**

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Il giorno 19 aprile 2012, presso la Direzione Generale dell'Azienda USL di Imola in Viale Amendola 2, ha avuto luogo l'incontro dell'Area Comparto tra Direzione Aziendale e le Organizzazioni Sindacali Area Comparto e i Rappresentanti R.S.U..

LE PARTI

- Richiamata la normativa che disciplina le funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e le relative prerogative, ed in particolare: il D.Lgs 626/94, il D.Lgs. 81/08, il CCNQ 10.7.1996;
- Richiamata la deliberazione n. 77 del 05.06.2009 con la quale si è provveduto a recepire l'accordo sottoscritto in data 05.05.2009 ad oggetto: "Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza", approvando il relativo regolamento;
- Preso atto che con deliberazione n.44 del 29 marzo 2012 questa Azienda ha preso atto della costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) per il triennio 15 marzo 2012-14 marzo 2015, costituzione avvenuta a seguito della prevista consultazione elettorale;
- Preso atto che in data 30 marzo questa Azienda ha sottoposto alla nuova delegazione di parte sindacale (OO.SS. ed R.S.U.) la nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in carica fino alla scadenza della precedente R.S.U. e che i sei RLS in carica sono stati confermati;
- Preso atto che , come definito all'art. 47 del citato DLgs 81, il numero, le modalità di designazione o di elezione degli RLS nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva;
- Valutata la richiesta della R.S.U. di elevare a ~~9~~ ¹⁰ unità il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. di modificare il regolamento aziendale vigente prevedendo che, in relazione alla complessità delle funzioni e dei compiti assegnati, il numero aziendale degli R.L.S. sia fissato in nove unità e che il monte ore dei permessi individuali fissato dal regolamento sia adeguato a tale numero, aumentando conseguentemente il numero di permessi complessivi.
2. di confermare i sei rappresentati in carica già individuati nella deliberazione n.77/09 citata;
3. di dare atto che la RSU provvederà quanto prima a designare i nominativi di ulteriori 3 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che saranno successivamente comunicati all'Azienda per la necessaria presa d'atto;
4. di dare atto che, per quanto non previsto al punto 1), rimane confermato il vigente regolamento aziendale in materia approvato con deliberazione n. 77/2009 ~~sopra citata~~; *e successive integrazioni*
5. di stabilire che, nelle more della definizione del nuovo CCNQ che definirà apposite procedure elettorali per gli RLS, i nominativi degli 9 componenti RLS di cui al presente accordo vengono confermati fino a nuove elezioni, e comunque non oltre il 14 maggio 2015 (data di scadenza del mandato della RSU 2012/2015);

6. di precisare che i componenti RLS, poiché vengono individuati dalla RSU nelle more della definizione del nuovo CCNQ, potranno cessare anche prima della scadenza prevista qualora vengano espletate le apposite procedure elettorali. In caso di dimissioni dalle funzioni di un rappresentante, la nuova nomina compete al coordinatore della RSU.

Imola, 18.4.2012


Letto e siglato dalle parti sottoindicate:

Per la Direzione Aziendale

Direttore amm.vo - 

Resp. DAT - _____

Resp. U.O. Risorse Umane - _____


Resp. SIT - 

Resp. U.O. Supp.amm.vo serv.sanitari - _____

Per la RSU



Per le OO.SS di categoria

CGIL FP - 

CISL FPS - 

UIL FPL - 

FSI - _____

FIALS _____